SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. **287.**

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ed in particolare l'articolo 16, comma 2, concernente la disciplina dell'attività di mediazione creditizia;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed in particolare l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998 e del 9 novembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

a) per «legge», la legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;

c) per «UIC», l'Ufficio italiano dei cambi;

d) per «albo», l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;

e) per «mediatori creditizi», i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;

f) per «intermediari finanziari», i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.

Art. 2.

Attività di mediazione creditizia

1. È mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

2. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:

a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;

b) fornitori di beni o servizi.

4. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3.

Albo

1. L'albo dei mediatori creditizi è istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalità previste nel comma 3.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'albo

1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:

a) domicilio in Italia;

b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.

2. Possono altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:

a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia;

b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario;

c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera *c)*, da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.

Art. 5.

Domanda di iscrizione nell'albo

1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalità stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale;

b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*;

d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve dichiarare:

a) la denominazione o la ragione sociale;

b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

c) il numero di codice fiscale;

d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società svolge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato.

4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate:

a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese;

b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5. L'UIC ha facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione.

6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.

Art. 6.

Cancellazione e sospensione dall'albo

1. La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, è disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non può essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.

2. La cancellazione dall'albo è disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attività di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicità mediante pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale.*

4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalità ivi indicate, può disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.

5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.

7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.

Art. 7.

Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio

1. Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettere *b)* e *c)*, sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore dell'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), è il seguente:

«Art. 16. — 1. L'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi.

2. Con regolamento del Governo adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, è specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonché le forme di pubblicità dell'albo medesimo. La cancellazione può essere disposta per il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.

3. I requisiti di onorabilità necessari per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1 sono i medesimi previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Ai soggetti che svolgono l'attività di mediazione creditizia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.

5. L'esercizio dell'attività di mediazione creditizia è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.

6. La pubblicità a mezzo stampa dell'attività di cui al comma 1 è subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo di cui allo stesso comma 1.

7. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'albo indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire.

8. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche, agli intermediari finanziari, ai promotori finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, e alle imprese assicurative.

9. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a venti milioni di lire».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le lezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari

dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 16 della citata legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 319/1998 è il seguente:

«2. L'Ufficio svolge, sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggi vigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione annuale sui risultati raggiunti nello svolgimento delle funzioni indicate nel presente comma».

— Il testo del comma 2 dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 319/1998 è il seguente:

«2. Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, e dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono svolti a titolo principale e diretto».

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente dell Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]».

Note all'art. 1:

— Per il titolo della legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.

— Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della citata legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge 3 febbraio 1989 n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore) è il seguente:

«1. Per l'esercizio dell'attività disciplinata dai precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche necessarie ed opportune per la gestione o la conclusione dell'affare, non è richiesta la licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

— L'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è il seguente:

«Art. 115. — Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del questore.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati. È ammessa la rappresentanza».

Note all'art. 4:

— Per l'oggetto della legge n. 39/1989 si veda in nota all'art. 2.

— Il testo dell'art. 109 del decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«Art. 109. — 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale».

— Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«Art. 23. — 1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri soci, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi».

Note all'art. 5:

— Per l'oggetto della legge 3 febbraio 1989, n. 39, si veda in nota all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo n. 385/1993 si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: «Disposizioni contro la mafia».

Note all'art. 7:

— Il testo del comma 1 dell'art. 128 del citato decreto legislativo n. 385/1993 è il seguente:

«1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107».

— Il testo dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 5 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è il seguente:

«Al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza».

Nota all'art. 8:

— Per l'oggetto della legge n. 39/1989 si veda in nota all'art. 2.

00G0335

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Bisignano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bisignano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bisignano (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Sirimarco è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bisignano (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico datato 6 settembre 2000, da tredici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3211/13.3/Gab. del 6 settembre 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bisignano (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Patrizia Sirimarco.

Roma, 23 settembre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13075

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 25 luglio 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione», vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto altresì, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Considerato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere - di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle amministrazioni del comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione» di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimenta-

zione del comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarlo direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 286

TABELLA A

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

2) Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale.

3) Istituto italiano di medicina sociale.

00A13076

DECRETO 25 luglio 2000.

Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, per gli «Istituti ed enti di ricerca e sperimentazione», vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», ed, in particolare, l'art. 50, commi 8 e 9 del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attività e determina la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città;

Visto in particolare, l'art. 50, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;

Visto l'art. 43, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, che prevede, per gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, un contributo statale annuo di funzionamento;

Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998 dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale è stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila per cia-

scun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 8, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali procede al trasferimento dei fondi ordinari sugli istituti ed enti del comparto di ricerca sottoposti alla propria vigilanza;

Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso le amministrazioni interessate dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ravvisata pertanto, la necessità di provvedere, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali delle amministrazioni del camparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)* del decreto legislativo n. 29 del 1993, a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, indicati nella tabella A allegata al presente decreto, ed appartenenti al comparto del personale delle «istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione» di cui all'art. 7 del contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione sottoscritto il 2 giugno 1998, è attuata con le modalità stabilite dai seguenti articoli.

Art. 2.

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero delle politiche agricole e forestali, individua la somma complessiva di contributo dovuta per l'anno successivo dagli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali appartenenti al comparto di cui all'art. 1 del presente decreto, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 50, comma 8, lettera *a)*, secondo alinea, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a trattenere il relativo importo sulle pertinenti assegnazioni contributive dovute dal predetto Ministero ai singoli istituti ed enti vigilati ed a versarla direttamente all'ARAN, entro il 28 febbraio di ciascun anno, mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione all'ARAN.

Art. 3.

1. I contributi di competenza degli anni 1999 e 2000 sono trattenuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sulle residue assegnazioni di spettanza degli istituti ed enti vigilati, per essere versati all'ARAN con le modalità previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Roma, 25 luglio 2000

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 285

TABELLA A

ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

1) Ente nazionale sementi elette (ENSE);
2) Istituto sperimentale agronomica (ISA);
3) Istituto sperimentale agrumicoltura;
4) Istituto sperimentale assestamento forestale e alpicoltura;
5) Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
6) Istituto sperimentale cerealicoltura;
7) Istituto sperimentale floricoltura;
8) Istituto sperimentale lattiero caseario;
9) Istituto sperimentale meccanizzazione agricola;
10) Istituto sperimentale nutrizione delle piante;
11) Istituto sperimentale per l'enologia;
12) Istituto sperimentale per la selvicoltura;
13) Istituto sperimentale colture foraggere;
14) Istituto sperimentale colture industriali;
15) Istituto sperimentale elaiotecnica;
16) Istituto sperimentale olivicoltura;
17) Istituto sperimentale orticoltura;
18) Istituto sperimentale per il tabacco;
19) Istituto nazionale della nutrizione;
20) Istituto sperimentale zoologia agraria;
21) Istituto sperimentale zootecnica;
22) Istituto di patologia vegetale;
23) Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli;
24) Istituto sperimentale studio e difesa del suolo;
25) Istituto sperimentale viticultura;
26) Istituto sperimentale frutticoltura.

00A13077

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 settembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.C.O. Industria cartone ondulato, unità di Foggia. (Decreto n. 28816).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 13 marzo 2000 al 12 marzo 2002, dalla ditta S.r.l. I.C.O. Industria cartone ondulato;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto, di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 marzo 2000 al 12 marzo 2002, della ditta S.r.l. I.C.O. Industria cartone ondulato, con sede in Pescara, unità di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13045

DECRETO 14 settembre 2000.

Accertamento della condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 67/1987, della S.a.s. Zanfi editori di Zanfi Celestino e C., unità di Modena. (Decreto n. 28817).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 25 maggio 2000, stipulato tra la ditta S.a.s. Zanfi editori di Zanfi Celestino e C., e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di risanamento per crisi aziendale con conseguente ricorso al trattamento di C.I.G.S.;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, legge n. 416/1981, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 marzo 2002;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 20 marzo 2000 al 19 marzo 2002 della ditta S.a.s. Zanfi editori di Zanfi Celestino e C., con sede in Modena, unità di Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13046

DECRETO 14 settembre 2000.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Ispad Sud, unità di Baronissi. (Decreto n. 28818).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 20 marzo 2000 al 19 marzo 2001, dalla ditta S.r.l. Ispad Sud;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 20 marzo 2000 al 19 marzo 2001, della ditta S.r.l. Ispad Sud, con sede in Baronissi (Salerno), unità di Baronissi (Salerno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13047

DECRETO 14 settembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Picena manifatture, unità di Ascoli Piceno. (Decreto n. 28819).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 aprile 2000 al 9 aprile 2001, dalla ditta S.r.l. Picena manifatture;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 aprile 2000 al 9 aprile 2001, della ditta S.r.l. Picena manifatture, con sede in Ascoli Piceno, unità di Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13048

DECRETO 14 settembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Cantiere navale di Pesaro, unità di Pesaro. (Decreto n. 28820).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001, dalla ditta S.r.l. Cantiere navale di Pesaro;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 luglio 2000 al 9 luglio 2001, della ditta S.r.l. Cantiere navale di Pesaro, con sede in Pesaro, unità di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A13049

DECRETO 22 settembre 2000.

Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi nonché periodi di occupazione media mensile, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Visto l'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160;

Visto l'art. 6, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389;

Visto l'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537, che fissa i limiti di retribuzione giornaliera per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e di assistenza sociale;

Vista la circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 23 del 12 aprile 2000;

Tenuto conto dell'accordo stipulato il 16 ottobre 1997, dalle organizzazioni sindacali di categoria a livello nazionale;

Sentite le direzioni regionali del lavoro interessate;

Tenuto conto dell'accordo raggiunto nella riunione del 13 dicembre 1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale, con i rappresentanti a livello nazionale delle organizzazioni sindacali di categoria: Fip Cgil, Fist Cisl, Uil Sanità, Ancst Legacoop, Federsolidarietà Cci, Agci Servizi, e del rappresentante dell'istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota del 15 maggio 2000, con la quale le predette parti sociali integrano il citato accordo del 13 dicembre 1999;

Rilevata la necessità di pervenire, in un'ottica di armonizzazione ed omogeneizzazione sul territorio nazionale, ad un riallineamento del periodo di occupazione media mensile per i lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

Rilevata la necessità di determinare, per la predetta categoria di lavoratori, un imponibile contributivo da valere ai fini previdenziali ed assistenziali che rispetti,

ogni anno, il parametro introdotto dalla citata legge 11 novembre 1983, n. 638, ed assicuri la copertura delle 52 settimane annue utili ai fini pensionistici;

Visti gli articoli 24 e 25 della legge 9 marzo 1989, n. 88

Acquisito il parere favorevole del comitato di cui all'art. 25 della legge n. 88 del 1989, espresso nella seduta del 17 luglio 2000;

Ritenuto di dover procedere alla determinazione di un imponibile giornaliero e di un periodo di occupazione media mensile, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera *a)* della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per la categoria di lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2001 il periodo di occupazione media mensile, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'art. 1, lettera *a)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e per la categoria dei lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, è elevato, ove inferiore per effetto dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, a 26 giornate lavorative.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per la categoria dei lavoratori di cui al precedente art. 1, l'imponibile medio giornaliero, ai fini dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, non può essere inferiore all'importo che garantisce, su base annua, il rispetto del parametro introdotto dall'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, comma 2, primo periodo, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Restano comunque salvi gli imponibili giornalieri più elevati, determinati con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro: SALVI

00A13078

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 settembre 2000.

Riconoscimento di titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1999, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Eulalia Deu Peig, i titoli professionali conseguiti in Spagna, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento del tirocinio di adattamento;

Vista la nota del 17 luglio 2000, prot. n. 44039, con cui il provveditore agli studi di Roma ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo di studio denominato «Formacion del Profesorado de Educación General Básica», rilasciato in data 13 settembre 1990 dal rettore «De la Universidad Autonoma de Barcelona» alla sig.ra Eulalia Deu Peig, nata a Sabadell (Barcellona) - Spagna il 1° agosto 1968, ed inerente alla professione di insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 20 settembre 2000

p. *Il direttore generale:* IODICE

00A13079

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 settembre 2000.

Bando di concorso previsto dall'art. 1 del decreto 21 settembre 1999, n. 378, per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei contributi di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 18 novembre 1999, concernente il bando di concorso previsto dall'art. 1 del predetto decreto ministeriale 21 settembre 1999, relativo all'anno 1999;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, con il quale il predetto bando di concorso è stato sostituito ed integrato;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 27, comma 10.

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti per l'anno 2000 a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448», di seguito indicato come «regolamento», deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, deve contenere:

a) l'indicazione dell'emittente cui essa si riferisce con gli estremi dell'atto concessorio, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento che s'intendono sottoporre a valutazione; tali elementi possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva;

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attività radiodiffusiva;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 1999 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per la successiva erogazione del contributo;

e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;

f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione; a tal fine devono essere indicati gli estremi delle dilazioni di pagamento richieste ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 30 gennaio 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, e delle eventuali controversie giurisdizionali in corso, specificando l'oggetto e gli eventuali provvedimenti giurisdizionali già adottati; ove non sia ancora pervenuta la richiesta da parte dell'amministrazione per il pagamento del canone relativo agli anni 1998 e 1999, la dichiarazione avrà ad oggetto il regolare pagamento dei canoni fino all'anno 1997 compreso;

g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia già beneficiato;

h) la dichiarazione che nei propri confronti, nel corso dell'anno 1999 e fino alla data di presentazione della domanda, non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente, ed in particolare, dall'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

i) la specifica indicazione della media dei fatturati realizzati nel triennio 1997-1999. Nel caso in cui l'emittente operi in più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile a ciascun bacino di utenza.

3. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

4. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le

concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

5. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il Ministro: CARDINALE

00A13133

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 ottobre 2000.

Approvazione ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, delle modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale sulle richieste presentate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. un fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», ed in particolare l'articolo 15, secondo comma, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 stabilisca le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale sulle domande presentate sul fondo;

Considerato che lo stesso art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, prevede che le modalità sopracitate, deliberate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, siano approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Vista la nota del Mediocredito centrale S.p.a. del 4 agosto 2000 con la quale sono state trasmesse le modalità sopracitate adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 20 luglio 2000;

Vista la nota n. 7145 del 4 settembre 2000 con la quale è stata acquisita l'intesa del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi l'art. 9 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, le modalità adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997, nella riunione del 20 luglio 2000, per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale sulle domande presentate sul fondo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il Ministro: LETTA

00A13170

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

PROVVEDIMENTO 4 agosto 2000.

Istruzioni per l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

PARTE I

1. GENERALITÀ.

L'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, prevede che l'attività di mediazione nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari (di seguito: mediazione creditizia) è riservata ai soggetti iscritti in apposito albo. Tale albo è tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC).

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 108/1996, nel regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000 (di seguito: regolamento) viene specificato il contenuto dell'attività di mediazione creditizia e sono fissate le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'albo nonché le forme di pubblicità dell'albo stesso.

Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento. In esso vengono regolati taluni aspetti applicativi, connessi particolarmente alle procedure da seguire per l'iscrizione nell'albo, all'effettuazione di comunicazioni all'UIC e all'individuazione di ulteriori regole applicabili.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE.

È tenuto ad iscriversi nell'albo chiunque professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 2 del regolamento).

Gli intermediari finanziari richiamati sono quelli iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994, costituisce «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma» l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

1) locazione finanziaria;

2) acquisto di crediti;

3) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;

4) credito ipotecario;

5) prestito su pegno;

6) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

Va richiamata la norma penale contenuta nell'art. 16, comma 9, della legge n. 108/1996 con la quale, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si punisce chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria.

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 108/1996, la pubblicità a mezzo stampa dell'attività di mediazione creditizia subordinata all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi della iscrizione nell'albo.

3. ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE CREDITIZIA.

Conformemente all'art. 1754 del codice civile e all'art. 2, comma 2, del regolamento, i mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari da parte di:

a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;

b) fornitori di beni o servizi.

PARTE II

1. ISCRIZIONE NELL'ALBO.

Possono iscriversi nell'albo le persone fisiche, le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero in presenza delle condizioni previste nell'art. 4, commi 1 e 2, del regolamento.

La domanda di iscrizione, corredata della documentazione richiesta, presentata all'UIC.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del regolamento, i soggetti iscritti nei ruoli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253, così come modificata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, che intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme indicate nell'art. 2 del regolamento, devono presentare la domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della domanda l'UIC provvede, sulla base delle informazioni fornite e della documentazione prodotta, all'iscrizione nell'albo ovvero nega l'iscrizione stessa con provvedimento motivato, dandone comunicazione al soggetto istante.

Il termine indicato è sospeso qualora l'UIC chieda ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni richieste.

Decorso il termine indicato, l'istanza deve ritenersi accolta.

L'albo è distinto in due sezioni: la prima è relativa alle persone fisiche, la seconda alle società e alle stabili organizzazioni.

2. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

2.1. Persone fisiche.

a) Le persone fisiche che intendono iscriversi nell'albo indicano nell'istanza i propri dati identificativi: il cognome e il nome; il comune ovvero lo Stato estero di nascita; la data di nascita; il sesso (M per maschio, F per femmina); il codice fiscale; la cittadinanza. Vanno riportate le informazioni relative al domicilio in Italia. La domiciliazione in Italia dell'interessato costituisce requisito necessario per l'iscrizione nell'albo. Si intende per domicilio il luogo in cui viene esercitata l'attività di mediazione creditizia.

Nell'istanza vanno altresì riportate le indicazioni sulla residenza unicamente nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio in Italia.

I riferimenti relativi al domicilio fiscale, individuato ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vanno indicati unicamente se il domicilio fiscale non coincide con il domicilio in Italia.

Si fa presente che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato;

b) Nella domanda di iscrizione devono essere attestati:

1. la sussistenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario;

2. l'esistenza di trattamento di reciprocità nello Stato non appartenente all'Unione europea del quale si abbia la cittadinanza;

3. il possesso di diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253, così come modificata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Deve essere altresì indicata l'eventuale esistenza di decreti di rinvio a giudizio o di sentenze di condanna non definitive pronunciate nei confronti dell'interessato per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità, nonché l'applicazione nei confronti dell'interessato, con provvedimento non definitivo, di misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

I cittadini di uno Stato estero devono inoltre attestare, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.

L'istanza di iscrizione effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - A che forma parte integrante del presente provvedimento. Ad esso deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità.

2.2. Soggetti diversi dalle persone fisiche.

a) Possono iscriversi nell'albo dei mediatori creditizi le società il cui oggetto sociale preveda lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia.

Deve essere indicata la denominazione o la ragione sociale, la natura giuridica, secondo la codifica riportata nella tabella allegata al presente provvedimento, e il codice fiscale.

Le società aventi sede legale all'estero possono iscriversi nell'albo attraverso l'insediamento di una stabile organizzazione in Italia che preveda nel proprio oggetto lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia.

In relazione alla sede legale di soggetto italiano ovvero alla stabile organizzazione in Italia di soggetto avente all'estero la propria sede legale, vengono riportate le informazioni relative a: indirizzo, c.a.p., comune, provincia, numero di telefono, numero di fax e, rispettivamente, capitale sociale versato o fondo di dotazione assegnato. I soggetti esteri devono indicare lo Stato estero in cui è ubicata la sede legale.

In relazione al legale rappresentante, devono essere indicati: il cognome, il nome, il comune o lo Stato estero di nascita, la data di nascita, il sesso (M per maschio, F per femmina), il codice fiscale;

b) In relazione alle persone fisiche per il tramite delle quali si intende svolgere l'attività di mediazione creditizia di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento devono essere indicati: cognome e nome, codice fiscale;

Qualora il soggetto istante intenda avvalersi di persone fisiche già iscritte nell'albo, deve essere indicato il relativo numero di iscrizione;

c) Sede amministrativa e sedi secondarie.

Qualora l'attività amministrativa ovvero il contatto con i clienti si svolgano in luogo diverso dalla sede legale o dal luogo in cui ha sede la stabile organizzazione, devono essere comunicati i dati relativi alla sede amministrativa e alle eventuali sedi secondarie.

Formano oggetto di comunicazione l'indirizzo, il CAP, il comune e la provincia della sede amministrativa e di ciascuna delle sedi secondarie.

L'istanza di iscrizione effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - B che forma parte integrante del presente provvedimento.

Devono essere allegate le dichiarazioni sottoscritte dai soci che esercitano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo con le quali essi attestano di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 109 del testo unico bancario. Nelle proprie dichiarazioni i soci indicano la percentuale del capitale posseduta e la circostanza per la quale, ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario, esercitano il controllo.

Per i cittadini di uno Stato estero deve essere inoltre attestata, in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale, la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità.

Devono essere inoltre allegate le copie fotostatiche di documenti di identità del legale rappresentante, dei soci che esercitano il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

3. VARIAZIONI.

a) Persone fisiche.

Le persone fisiche iscritte nell'albo devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR - A che forma parte integrante del presente provvedimento, le circostanze che potrebbero comportare il venir meno dei requisiti di onorabilità nonché ogni altra variazione delle informazioni indicate nel punto 2.1, lettere *a)* e *b).*

b) Società.

Le società e le stabili organizzazioni devono comunicare all'UIC senza ritardo, avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - VAR - B che forma parte integrante del presente provvedimento, ogni variazione delle informazioni indicate nel punto 2.2, lettere *a)*, *b)* e *c).*

Qualora nuovi soggetti acquisiscano il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario devono essere comunicate le informazioni attinenti alla circostanza per la quale sussiste il controllo e alla percentuale del capitale posseduto, avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC - B.

Qualora nuovi soggetti acquisiscano cariche che comportano lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo devono essere comunicate le informazioni attinenti al tipo di carica e alla sussistenza dei requisiti di onorabilità avvalendosi dell'apposito allegato al modello UIC/MC - B.

Per le comunicazioni relative alla perdita dei requisiti di onorabilità si applicano le disposizioni contenute nella parte III del presente provvedimento.

PARTE III

1. REQUISITI DI ONORABILITÀ.

L'art. 16, comma 3, della legge n. 108/1996 prevede che i soggetti che intendono iscriversi nell'albo dei mediatori creditizi devono possedere i requisiti di onorabilità previsti, ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario, dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516.

Tali requisiti devono essere posseduti:

a) dai mediatori creditizi che operano in proprio ovvero per conto di società iscritte nell'albo;

b) dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle società e nelle stabili organizzazioni iscritte nell'albo;

c) dai partecipanti al capitale delle società iscritte nell'albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario. Rilevano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nel caso in cui partecipante al capitale ai sensi della lettera *c)* sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dai soggetti che svolgono in essi funzioni di amministrazione.

1.1. Procedura per la verifica dei requisiti.

La responsabilità della verifica della esistenza e della permanenza dei requisiti di onorabilità è rimessa, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, all'organo amministrativo, che vi procede ai sensi dell'art. 109 del testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione.

La verifica dei requisiti in questione deve essere effettuata in occasione della nomina di nuovi esponenti ovvero dell'acquisto del controllo da parte di nuovi sog-

getti e comunque con cadenza almeno annuale. Entro il 30 marzo di ogni anno il legale rappresentante trasmette all'UIC copia del verbale illustrativo della verifica compiuta.

Tra le tipologie di documenti che possono essere presi in considerazione nell'effettuazione della verifica dei requisiti di onorabilità si indicano, a titolo esemplificativo:

il certificato generale del casellario giudiziale;

il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale e presso la pretura circondariale;

le evidenze del pubblico registro dei falliti previsto dall'art. 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

altre attestazioni rilasciate da autorità di pubblica sicurezza in relazione a specifiche fattispecie di reato;

dichiarazione dell'interessato in ordine alla presenza o meno di circostanze che fanno venir meno il requisito dell'onorabilità.

1.2. Mancanza dei requisiti.

a) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo alla persona fisica iscritta è causa di cancellazione dall'albo.

b) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società iscritte nell'albo comporta la decadenza immediata dalla carica.

La decadenza è dichiarata dall'organo amministrativo ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 109 del testo unico bancario e delle relative disposizioni di attuazione. Le dichiarazioni di decadenza sono immediatamente comunicate all'UIC.

c) La mancanza sopravvenuta dei requisiti di onorabilità in capo a taluno dei partecipanti al capitale di società iscritte nell'albo in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del testo unico bancario comporta l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 108 dello stesso testo unico e nelle relative disposizioni di attuazione.

Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni a motivo della mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sono immediatamente comunicate all'UIC.

2. CONTENUTO DELL'ALBO.

L'albo dei mediatori creditizi contiene le seguenti indicazioni:

cognome, nome ovvero denominazione o ragione sociale del mediatore;

indirizzo del domicilio ovvero della sede legale, della sede amministrativa e delle sedi secondarie;

data di iscrizione nell'albo;

per le società, le persone fisiche iscritte nell'albo delle quali ci si avvale per lo svolgimento dell'attività di mediazione.

L'albo potrà essere consultato presso il sito Internet dell'UIC (www.UIC.it).

3. CANCELLAZIONE E SOSPENSIONE.

L'UIC dispone la cancellazione dall'albo nei casi di cessazione dall'attività di mediazione.

L'istanza di cancellazione è effettuata avvalendosi dell'allegato modello UIC/MC - CAN che forma parte integrante del presente provvedimento.

L'UIC procede altresì alle comunicazioni e alle contestazioni previste dall'art. 6 del regolamento nell'ambito dei procedimenti di cancellazione e sospensione ivi disciplinati.

Tutte le comunicazioni all'UIC previste dal presente provvedimento sono effettuate ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'UIC potrà predisporre strumenti software di «data-entry» per facilitare l'effettuazione delle comunicazioni previste dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento avrà efficacia a partire dal giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del regolamento.

Roma, 4 agosto 2000

Il presidente: FAZIO

Avvertenza:

Alla pag. 3 della presente *Gazzetta Ufficiale* è pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 287, recante: «Regolamento di attuazione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108».

UIC
UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

SERVIZIO ANTIRICICLAGGIO

TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Societé À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad ANonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Socidade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera

MOD. UIC/MC - A

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Iscrizione di persone fisiche nell'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

IL SOTTOSCRITTO

DATI IDENTIFICATIVI

1. Cognome ....

2. Nome ....

3. Comune/ Stato estero di nascita ....

4. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 5. Sesso (F o M) |__|

6. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

7. Cittadinanza ....

DOMICILIO IN ITALIA

8. Indirizzo ....

9. CAP |__|__|__|__|__| 10. Comune ....

11. Provincia |__|__|

12. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 13. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

RESIDENZA (se diversa dal domicilio)

14. Indirizzo ....

15. CAP |__|__|__|__|__| 16. Comune / Stato estero ....

17. Provincia |__|__|

DOMICILIO FISCALE (se diverso dal domicilio o dalla residenza)

18. Indirizzo ....

19. CAP |__|__|__|__|__| 20. Comune ....

21. Provincia |__|__|

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

A tal fine attesta:

☐ di essere in possesso del diploma di scuola media superiore; ovvero ☐ di essere iscritto nei ruoli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 253, come modificata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39;

☐ che sussiste trattamento di reciprocità con lo Stato extra U.E. del quale ha la cittadinanza;

☐ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n.516 e in particolare dichiara:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

☐ Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale si ha la cittadinanza.

Si comunica inoltre che nei propri confronti:

☐ è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità";

☐ è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità";

☐ è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

.........................., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

MOD. UIC/MC - B

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Iscrizione di società nell'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

LA SOCIETÀ

Denominazione o ragione sociale ....

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (*)

(*) Le società con sede legale all'estero hanno riguardo al codice fiscale della stabile organizzazione in Italia.

CON SEDE LEGALE IN ITALIA

1. Indirizzo ....

2. CAP |__|__|__|__|__| 3. Comune ....

4. Provincia |__|__|

4. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 5. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

6. Capitale sociale versato Lit. .... Euro ....

ovvero

CON SEDE LEGALE ALL'ESTERO

7. Stato estero ....

e stabile organizzazione in Italia:

8. Indirizzo ....

9. CAP |__|__|__|__|__| 10. Comune ....

11. Provincia |__|__|

12. Telefono |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__| 13. Fax |__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__|__|

14.Fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia Lit. .... Euro ....

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

LEGALE RAPPRESENTANTE

15. Cognome ....

16. Nome ....

17. Comune/ Stato estero di nascita ....

18. Data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| 19. Sesso (F o M) |__|

20. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

A tal fine attesta che lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia avviene per il tramite dei soggetti di seguito indicati :

....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)
....	|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|	....
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)

Informazioni richieste ai sensi dell'art.5, comma 5, del Regolamento di attuazione dell'art.16, comma 2, della Legge n.108/1996

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale) e/o SEDE SECONDARIA

21. Indirizzo .... 22. CAP |__|__|__|__|__|

23. Comune .... 24. Provincia |__|__|

25. Indirizzo .... 26. CAP |__|__|__|__|__|

27. Comune .... 28. Provincia |__|__|

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Si allegano:

- attestazioni di onorabilità dei soci in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art.23 del Testo Unico bancario;
- attestazioni di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....

firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Allegato di cui all'art.5, comma 4, lettera b), del Regolamento di attuazione dell'art.16, comma 2, della Legge n.108/1996

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nato a .... il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|,

dichiara di essere socio di controllo della società in virtù della sussistenza di una delle condizioni previste dall'art.23 del Testo unico bancario, così come di seguito indicato:

☐ 1. disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

☐ 2. esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la società partecipata;

☐ 3. diritto, in base ad accordi con altri soci, di nomina o di revoca della maggioranza degli amministratori;

☐ 4. possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;

☐ 5. sussistenza, anche tra soci, dei rapporti di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella delle altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;

☐ 6. assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno

☐ Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale si ha la cittadinanza.

Percentuale di capitale posseduta ....

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

............................, lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

____
firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Allegato di cui all'art.5, comma 4, lettera b), del Regolamento di attuazione dell'art.16, comma 2, della Legge n.108/1996

Il sottoscritto ....
(cognome) (nome)

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

nella qualità di ....

della società, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art.109 del D. Lgs. n.385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n.516.

In particolare dichiara:

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

☐ Il sottoscritto dichiara altresì che le medesime condizioni sopra comunicate sussistono in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale nello Stato estero del quale si ha la cittadinanza.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

............................, lì |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

MOD. UIC/MC - CAN

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Richiesta di cancellazione dall'Albo di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

LA SOCIETÀ o PERSONA FISICA

Denominazione o ragione sociale / cognome e nome ....

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale (allineato a sinistra) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero di pratica UIC ....
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

Numero d'iscrizione ....

CHIEDE

la cancellazione dall'albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

A tal fine attesta, barrando alternativamente una delle caselle sottostanti:

☐ a) la cessazione dell'attività di mediatore creditizio;

☐ b) la cessazione totale dell'attività di mediazione creditizia, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno della società iscritta;

☐ c) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Si allega, per ciascuna delle ipotesi sopra elencate, opportuna documentazione giustificativa.

.............................., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

MOD. UIC/MC - VAR - A

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Comunicazione di variazione dei dati da parte di persone fisiche iscritte nell'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

IL SOTTOSCRITTO

Cognome e Nome ....

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero di pratica UIC ....
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

Numero d'iscrizione ....

COMUNICA

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

A) ☐ **Domicilio in Italia**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

B) ☐ **Residenza**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune / Stato estero .... Provincia |__|__|

C) ☐ **Domicilio fiscale**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

☐ **Pronuncia di decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"**

☐ **Pronuncia di sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta la perdita del requisito di "onorabilità"**

☐ **Applicazione, con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni e integrazioni**

☐ **Perdita del requisito di onorabilità previsto dall'art.109 del D. Lgs. n.385/1993.**

.... , lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....

Firma

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

MOD. UIC/MC - VAR - B

All'Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Antiriciclaggio
Divisione Mediatori Creditizi
Via delle Quattro Fontane 123
00184 ROMA

Comunicazione di variazione dei dati da parte di società iscritte nell'Albo dei mediatori creditizi di cui all'art.16 della Legge n.108/1996

LA SOCIETÀ

Denominazione o ragione sociale ....

Natura giuridica |__|__|__|__| Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Numero di pratica UIC ....
(numero desumibile dalla lettera di iscrizione posto sopra la stampigliatura "da citare nella risposta")

Numero d'iscrizione ....

COMUNICA

che, per effetto di variazioni intervenute, i seguenti dati sono così modificati:

☐ **Denominazione o ragione sociale** ....

☐ **Natura giuridica** |__|__|__|__|

☐ **Sede legale in Italia**:

Indirizzo .... CAP |__|__|__|__|__|

Comune .... Provincia |__|__|

Telefono |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__| Fax |__|__|__|__|/|__|__|__|__|__|__|__|__|

☐ **Capitale sociale versato Lit.** .... **Euro** ....

☐ **Stato estero della sede legale** ....

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

☐ **Stabile organizzazione in Italia**:

Indirizzo .... CAP |_|_|_|_|_|

Comune .... Provincia |_|_|

Telefono |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Fax |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

☐ **Fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia** **Lit.** ....

Euro ....

☐ **Legale rappresentante**:

cognome .... nome ....

N.B.: necessita l'attestazione di onorabilità, da compilare utilizzando l'allegato al Mod. UIC/MC – B.

☐ **Sede amministrativa** (se diversa dalla sede legale):

Indirizzo .... CAP |_|_|_|_|_|

Comune .... Provincia |_|_|

☐ **Sede secondaria**:

In ciascun quadro va indicato alternativamente:

I per l'istituzione di una nuova sede secondaria;

V per segnalare la variazione dell'indirizzo di una sede secondaria già in precedenza comunicata;

C per segnalare la chiusura di una sede secondaria già in precedenza comunicata.

Cod.		
☐	Dato da modificare	.... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)
	Dato modificato	.... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Cod.		
☐	Dato da modificare	.... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)
	Dato modificato	.... (via - n. civico - CAP - comune - provincia)

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

Soggetti per il tramite dei quali viene esercitata l'attività di mediazione:
In ciascun quadro indicare alternativamente:
N per segnalare un nuovo mediatore creditizio attraverso il quale avviene lo svolgimento dell'attività;
C per segnalare la cessazione di un mediatore già in precedenza segnalato.

☐ **N**:
- nuovo mediatore:

cognome e nome .... luogo e data di nascita .... |__|__| / |__|__| / |__|__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. iscrizione ....

☐ **C**:
- cessazione del mediatore già in precedenza segnalato:

cognome e nome .... luogo e data di nascita .... |__|__| / |__|__| / |__|__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| n. iscrizione ....

☐ **Variazione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo:**

☐ Cessazione dell'esponente ....
cognome e nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| ....
codice fiscale tipo carica

☐ Nuovo esponente ....
cognome e nome tipo carica

☐ **Variazione dei soci di controllo:**

☐ Cessazione del socio .... |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cognome e nome codice fiscale

☐ Nuovo socio ....
cognome e nome

N.B.: per ciascun nuovo esponente o socio di controllo necessita l'attestazione di onorabilità, da compilare utilizzando gli allegati al Mod. UIC/MC – B.

.........................., lì |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

....
firma del Rappresentante legale

Si rammenta che le dichiarazioni false o mendaci sono sanzionate penalmente ai sensi dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15.

00A13168

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un vice consolato onorario in Eindhoven (Paesi Bassi) e contemporanea soppressione del vice consolato onorario in Maastricht (Paesi Bassi).

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Maastricht (Paesi Bassi) è soppresso.

Art. 2.

È istituito in Eindhoven (Paesi Bassi) un vice consolato onorario posto alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Amsterdam (Paesi Bassi) con la seguente circoscrizione territoriale: le province del Brabante settentrionale, del Limburgo e della Zelanda.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2000

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

00A13080

Soppressione dell'ambasciata d'Italia in Antananarivo (Madagascar)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

L'ambasciata d'Italia in Antananarivo (Madagascar) è soppressa a decorrere dal 1º giugno 2000.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, 8 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2000
Registro n. 2, foglio n. 120

00A13111

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa «Priorato premostratense San Norberto», in Miasino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa «Priorato premostratense San Norberto», con sede in Miasino (Novara).

00A13135

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Scriptorium claravallense - Fondazione di studi cistercensi», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 15 settembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Scriptorium claravallense - Fondazione di studi cistercensi», con sede in Milano.

00A13136

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8511
Yen giapponese	92,09
Dracma greca	339,35
Corona danese	7,4461
Lira Sterlina	0,58840
Corona svedese	8,5250
Franco svizzero	1,5122
Corona islandese	72,41
Corona norvegese	8,0090
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	35,356
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,25
Litas lituano	3,4048
Lat lettone	0,5302
Lira maltese	0,3927
Zloty polacco	3,9966
Leu romeno	20892
Tallero sloveno	210,1872
Corona slovacca	43,683
Lira turca	579600
Dollaro australiano	1,6194
Dollaro canadese	1,2851
Dollaro di Hong Kong	6,6364
Dollaro neozelandese	2,1463
Dollaro di Singapore	1,4913
Wan sudcoreano	960,04
Rand sudafricano	6,4109

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13314

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zytram XL».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano: ZYTRAM XL - Estratto decreto AIC/UAC n. 439 del 23 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 220 del 20 settembre 2000:

alle confezioni in decreto si deve aggiungere la seguente:

150 mg 15 compresse a rilascio prolungato - AIC n. 034561353/M 10YRB9 (in base 32);

ove si legge:

200 mg 15 compresse a rilascio prolungato - AIC n. 034561492/M,

leggasi:

200 mg 15 compresse a rilascio prolungato - AIC n. 034561482/M.

00A13081

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al «Testo aggiornato del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, riguardante: "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100".». (Testo aggiornato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 18 luglio 2000).

Nel testo aggiornato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 66, prima colonna, art. 3, comma 2, al penultimo rigo, dove è scritto: «... con un numero di dipendenti non *superiore* a 50 ...», leggasi: «... con un numero di dipendenti non *inferiore* a 50 ...»;

alla pag. 69, seconda colonna, art. 5, comma 4, al penultimo rigo, dove è scritto: «... *escluisivamente* ai fini dell'imposta ...», leggasi: «... *esclusivamente* ai fini dell'imposta ...»;

alla pag. 72, prima colonna, art. 8, comma 1, al quarto rigo, dove è scritto: «... è effettuata entro il mese di *novembre* ...», leggasi: «... è effettuata entro il mese di *giugno* ...»;

alla medesima pag. 72, seconda colonna, art. 8, comma 7, all'ultimo rigo, prima del punto e dopo la lettera *(c)* devono intendersi espunte le virgolette a caporale;

alla pag. 74, seconda colonna, art. 9, comma 8, al penultimo ed ultimo rigo, dove è scritto: «..., le parole da e devono a decreto n. 600 sono soppresse.», leggasi: «..., le parole da "e devono" a "decreto n. 600" sono soppresse.».

00A13188

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651243/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.